

**SUPERTABELLA, OVVERO GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI ESTERI E ALLE PROCEDURE PER IL LORO RICONOSCIMENTO, IN SPECIE PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITALIANA** (rel. 07.03.2019)

Tutti gli atti e documenti (a eccezione delle attestazioni consolari<sup>1</sup>) provenienti da ogni altro Stato non indicato nella tabella riportata di seguito, devono avere la cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare<sup>2</sup>; le attestazioni consolari<sup>1</sup> devono invece avere la legalizzazione prefettizia<sup>3</sup>, salvo esenzioni (art. 33 [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)).

Note particolari per i singoli Stati– se necessarie – si trovano sulla colonna di destra della tabella, mentre importanti informazioni sull’*Apostille* e sulla presentazione degli atti e documenti in generale si trovano nella NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella.

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL’ <i>APOSTILLE</i> , SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell’entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell’Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>ALBANIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 26.05.2011, data del ritiro da parte dell’Italia all’obiezione relativa all’Albania)  (vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (dal 26.05.2011, data del ritiro da parte dell’Italia all’obiezione relativa all’Albania)	Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=305">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=305</a>	Per il certificato di nascita, <u>si raccomanda di utilizzare il modello di <i>Certifikate lindie in 7 lingue</i> (è comunque necessaria la traduzione: <a href="#">Circolare del Ministero dell’interno n. 6562 del 9 giugno 2009</a>), perché riporta anche il cognome prima del matrimonio (<i>Mbiemri para martesë</i>) ed elimina la necessità del certificato di matrimonio per un coniuge che ha preso il cognome dell’altro. I certificati di nascita e di matrimonio possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (<a href="#">Circolare del Ministero dell’interno n. 17 del 10 novembre 2015</a>), ma dovranno avere la legalizzazione prefettizia e la traduzione in italiano, con le modalità di cui alla NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella. <u>Non può essere invece utilizzato il <i>Certifikate personale</i>, a causa del rifiuto opposto da molti Comuni italiani alla trascrizione.</u></u>

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
ANDORRA	<i>Apostille</i> (dal 03.12.1996)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=355">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=355</a>	=====
ANTIGUA E BARBUDA	<i>Apostille</i> (dal 01.11.1981)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=356">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=356</a>	=====
ARGENTINA	nessuna (dal 01.07.1990, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 18.02.1988)	<i>Apostille</i> (dal 18.02.1988) (vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=306">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=306</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Accordo Italia-Argentina del 9 dicembre 1987</a> (dal 01.07.1990). Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana (Circolare del Ministero dell'interno n. K.4.3 del 29 dicembre 2004), ma dovrà avere la legalizzazione prefettizia.
ARMENIA	<i>Apostille</i> (dal 14.08.1994)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=357">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=357</a>	=====
AUSTRALIA <i>(la Convenzione dell'Aja si estende a tutti i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali)</i>	<i>Apostille</i> (dal 16.03.1995)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=307">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=307</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>AUSTRIA</b>	nessuna (dal 01.03.1972, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 13.01.1968)	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 13.01.1968)	nessuna (dal 10.07.1973, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=308">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=308</a>	<p>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Accordo Italia-Austria del 29 marzo 1990</a> (dal 01.05.1992: in precedenza dal 01.03.1972 per Accordo del 21 aprile 1967, ratificato con <a href="#">legge 8 maggio 1971, n. 805</a>).</p> <p>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Convenzione di Atene del 15 settembre 1977</a> (dal 01.07.1982; l'esenzione si estende ugualmente alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 30.07.1983: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla <a href="#">Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956</a>, dal 01.10.1965), non serve neanche la traduzione</p> <p>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio anche per <a href="#">Accordo Italia-Austria del 29 marzo 1990</a> (dal 01.05.1992: in precedenza era vigente una simile esenzione in virtù dell'Accordo Italia-Austria del 21 aprile 1967, ratificato con legge 8 maggio 1971, n. 805, dal 01.03.1972).</p> <p>Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 10.07.1973).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a><sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento<sup>5</sup>, non serve neanche la traduzione.</p>

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>AZERBAIJAN</b>	<i>Apostille</i> (dal 02.03.2005)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=664">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=664</a>	=====
<b>BAHAMAS</b>	<i>Apostille</i> (dal 10.07.1973)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=358">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=358</a>	=====
<b>BAHRAIN</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.12.2013)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=954">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=954</a>	=====
<b>BARBADOS</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.11.1966)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=359">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=359</a>	=====
<b>BELARUS (c.d. BIELORUSSIA)</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.05.1992)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=309">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=309</a>	=====
<b>BELGIO</b>	nessuna (dal 16.03.1997, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 09.02.1976)			nessuna (dal 16.03.1997, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 09.02.1976) <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=310">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=310</a>	Esenzione per <a href="#">Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987</a> (dal 16.03.1997); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 02.07.1997: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla <a href="#">Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956</a> , dal 08.03.1975), non serve neanche la traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>BELIZE</b>	<i>Apostille</i> (dal 11.04.1993)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=360">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=360</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>BOLIVIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 07.05.2018) (vedere NOTE)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>  <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1089">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1089</a>	I certificati di nascita, di matrimonio e penali possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (Circolare del Ministero dell'interno n. 2047 del 25 febbraio 2015), ma dovranno avere la legalizzazione prefettura e la traduzione in italiano, con le modalità di cui alla NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella.
<b>BOSNIA-ERZEGOVINA</b>	<i>Apostille</i> (dal 06.03.1992) (vedere NOTE)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>  <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=311">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=311</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 06.03.1992), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.
<b>BOTSWANA</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.09.1966)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>  <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=361">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=361</a>	=====
<b>BRASILE</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.08.2016)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>  <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1043">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1043</a>	=====
<b>BRUNEI DARUSSALAM</b>	<i>Apostille</i> (dal 03.12.1987)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>  <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=362">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=362</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>BULGARIA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 29.04.2001)		nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=312">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=312</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 18.12.2013), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>BURUNDI</b>	<i>Apostille</i> (dal 13.02.2015)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=981">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=981</a>	=====
<b>CAPO VERDE</b>	<i>Apostille</i> (dal 13.02.2010) (vedere NOTE)	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=829">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=829</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 17.10.2015), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione.
<b>CILE</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.08.2016)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1047">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1047</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>CIPRO</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 30.04.1973)		nessuna (dal 14.08.1970, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=316">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=316</a>	Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 14.08.1970). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>COLOMBIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.01.2001)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=363">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=363</a>	=====
<b>COREA (c.d. COREA DEL SUD)</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.07.2007)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=706">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=706</a>	=====
<b>COSTA RICA</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.12.2011)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=903">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=903</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>CROAZIA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 08.10.1991)		nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=315">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=315</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 22.10.1993), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.
<b>DANIMARCA</b> <i>(la Convenzione di Bruxelles non si applica a: Groenlandia, Isole Fær Øer)</i>	nessuna (dal 26.10.1989, vedere NOTE)			<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=708">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=708</a>	Esenzione per <a href="#">Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987</a> (dal 26.10.1989, quindi precedentemente alla vigenza della Convenzione dell'Aja, ovvero 29.12.2006). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>DOMINICA</b>	<i>Apostille</i> (dal 03.11.1978)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=364">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=364</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>ECUADOR</b>	<i>Apostille</i> (dal 02.04.2005)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=640">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=640</a>	=====
<b>EL SALVADOR</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.05.1996)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=365">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=365</a>	=====
<b>ESTONIA</b>	nessuna (dal 19.09.2013, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 30.09.2001)		nessuna (dal 17.06.2011, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=318">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=318</a>	Esenzione per <a href="#">Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987</a> (dal 19.09.2013); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 24.12.2011), non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 17.06.2011 al 19.09.2013, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>ESWATINI (ex SWAZILAND)</b>	<i>Apostille</i> (dal 06.09.1968)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=383">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=383</a>	=====
<b>FIJI</b>	<i>Apostille</i> (dal 10.10.1970)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=366">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=366</a>	=====
<b>FILIPPINE</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.05.2019)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1112">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1112</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>FINLANDIA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 26.08.1985)		nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=319">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=319</a>	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
FRANCIA	nessuna (dal 10.03.1992, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 24.01.1965)		nessuna (dal 14.08.1970, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=321">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=321</a>	<p>Esenzione per <a href="#">Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987</a> (dal 10.03.1992); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 16.01.1987: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla <a href="#">Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956</a>, dal 15.03.1958), non serve neanche la traduzione.</p> <p>In ogni caso, ai sensi della <a href="#">Convenzione di Atene del 15 settembre 1977</a> (dal 01.08.1982 al 10.03.1992, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles), l'esenzione si estende ugualmente alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata.</p> <p>Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 14.08.1970 al 10.03.1992, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a><sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento<sup>5</sup>, non serve neanche la traduzione.</p>

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>			
<b>GEORGIA</b> <i>(la Convenzione dell'Aja non si applica ad Abkhazia e Ossezia del Sud)</i>	<i>Apostille</i> (dal 14.05.2007)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=700">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=700</a>	=====
<b>GERMANIA</b>	nessuna (dal 05.05.1975, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 13.02.1966)		nessuna (dal 19.09.1971, vedere NOTE)		<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=322">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=322</a>	Esenzione per <a href="#">Convenzione Italia-Germania del 7 giugno 1969</a> (dal 05.05.1975); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 18.07.1997: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla <a href="#">Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956</a> , dal 23.12.1961), non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 19.09.1971 al 05.05.1975, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione Italia-Germania). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>GIAPPONE</b>	<i>Apostille</i> (dal 27.07.1970)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=328">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=328</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>GRAN BRETAGNA</b> <i>(la Convenzione dell'Aja si estende a: ANGUILLA, ANTARTICO BRITANNICO, BERMUDA, CAYMAN, FALKLAND, GEORGIA DEL SUD E ISOLE SANDWICH MERIDIONALI, GIBILTERRA, GUERNSEY, ISOLA DI MAN, ISOLE VERGINI BRITANNICHE, JERSEY, MONTSERRAT, SANT'ELENA, TURKS E CAICOS)</i>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 24.01.1965)		nessuna (dal 14.08.1970, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=352">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=352</a>	Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 14.08.1970). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione (si consiglia di consultare, nel sito del Consolato Generale d'Italia a Londra, il relativo avviso, all'indirizzo <a href="http://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/02/entrata-in-vigore-del-regolamento.html">http://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/02/entrata-in-vigore-del-regolamento.html</a> )

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>GRECIA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 18.05.1985)		nessuna (dal 23.05.1979, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=323">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=323</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Convenzione di Atene del 15 settembre 1977</a> (dal 01.06.2014; l'esenzione si estende ugualmente alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 23.05.1979). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>GRENADA</b>	<i>Apostille</i> (dal 07.04.2002)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=367">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=367</a>	=====
<b>GUATEMALA</b>	<i>Apostille</i> (dal 18.09.2017)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1074">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1074</a>	=====
<b>GUYANA</b>	<i>Apostille</i> (dal 18.04.2019)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1109">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1109</a>	=====
<b>HONDURAS</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.09.2004)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=645">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=645</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>HONG KONG</b> <i>(Regione Amministrativa Speciale della Cina, per la quale si continua ad applicare la Convenzione dell'Aja)</i>	Apostille (dal 25.04.1965)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=633">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=633</a>	=====
<b>INDIA</b>	Apostille (dal 14.07.2005)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=643">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=643</a>	=====
<b>IRLANDA</b>	nessuna (dal 08.03.1999, vedere NOTE)			<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=325">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=325</a>	Esenzione per <a href="#">Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987</a> (dal 08.03.1999, quindi precedentemente alla vigenza della Convenzione dell'Aja, ovvero 09.03.1999). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>ISLANDA</b>	Apostille (dal 27.11.2004)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=649">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=649</a>	=====
<b>ISOLE COOK</b>	Apostille (dal 30.04.2005)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=632">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=632</a>	=====
<b>ISOLE MARSHALL</b>	Apostille (dal 14.08.1992)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=373">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=373</a>	=====
<b>ISRAELE</b>	Apostille (dal 14.08.1978)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=326">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=326</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>			
<b>KAZAKHSTAN</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.01.2001)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=368">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=368</a>	=====
<b>KOSOVO</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.07.2016)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1040">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1040</a>	=====
<b>KYRGYZSTAN</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.07.2011)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=886">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=886</a>	=====
<b>LESOTHO</b>	<i>Apostille</i> (dal 04.10.1966)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=369">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=369</a>	=====
<b>LETONIA</b>	nessuna (dal 31.10.2010, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 30.01.1996)			nessuna (dal 31.10.2010, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=329">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=329</a>	Esenzione per <a href="#">Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987</a> (dal 31.10.2010). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>LIBERIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 08.02.1996)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=370">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=370</a>	=====
<b>LIECHTENSTEIN</b>	<i>Apostille</i> (dal 17.09.1972)			nessuna (dal 07.02.1973, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=371">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=371</a>	Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 07.02.1973).

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
LITUANIA	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 19.07.1997)		nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=330">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=330</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 29.01.2010), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione. I certificati di nascita e di matrimonio possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia ( <a href="#">Circolare del Ministero dell'interno n. 16 dell'8 settembre 2016</a> ), ma, se non viene utilizzato il suddetto modello plurilingue o non si ricade nei casi previsti dal predetto art. 6, comma 1, dovranno avere la traduzione in italiano, con le modalità di cui alla NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella.

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>LUSSEMBURGO</b>	nessuna (dal 01.11.1981, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 03.06.1979)	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 03.06.1979)	nessuna (dal 30.06.1979, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=331">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=331</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Convenzione di Atene del 15 settembre 1977</a> (dal 01.11.1981; l'esenzione si estende ugualmente alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 30.07.1983: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla <a href="#">Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956</a> , dal 20.05.1960), non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 30.06.1979). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>MACAO</b> <i>(Regione Amministrativa Speciale della Cina, per la quale si continua ad applicare la Convenzione dell'Aja)</i>	<i>Apostille</i> (dal 04.02.1969)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=634">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=634</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>MACEDONIA DEL NORD (ex EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA)</b>	<i>Apostille</i> (dal 17.11.1991) (vedere NOTE)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=320">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=320</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 08.09.1991), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione: tali estratti possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia ( <a href="#">Circolare del Ministero dell'interno n. 6 del 25 maggio 2017</a> ). La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.
<b>MALAWI</b>	<i>Apostille</i> (dal 02.12.1967)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=372">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=372</a>	=====
<b>MALTA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 03.03.1968)		nessuna (dal 15.06.2018, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=332">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=332</a>	Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 15.06.2018). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>MAROCCO</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.08.2016)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1044">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1044</a>	=====
<b>MAURITIUS</b>	<i>Apostille</i> (dal 12.03.1968)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=374">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=374</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>MESSICO</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.08.1995)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=333">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=333</a>	=====
<b>MOLDOVA (c.d. MOLDAVIA)</b>	<i>Apostille</i> (dal 16.03.2007) (vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (dal 16.03.2007)	nessuna (dal 31.08.2002, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=697">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=697</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 15.05.2008), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione (si consiglia di consultare, nel sito dell' <i>Agentia Servicii Publice</i> della Moldova, la sezione <a href="#">Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă</a> ). Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 31.08.2002).
<b>MONACO (c.d. MONTECARLO)</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.12.2002)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=334">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=334</a>	=====
<b>MONGOLIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.12.2009)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=825">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=825</a>	=====
<b>MONTENEGRO</b>	<i>Apostille</i> (dal 03.06.2006) (vedere NOTE)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup> <a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=742">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=742</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 03.06.2006), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>NAMIBIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.01.2001)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=375">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=375</a>	=====
<b>NICARAGUA</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.05.2013)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=943">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=943</a>	=====
<b>NIUE</b>	<i>Apostille</i> (dal 02.03.1999)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=376">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=376</a>	=====
<b>NORVEGIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 29.07.1983)		nessuna (dal 20.09.1981, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=337">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=337</a>	Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 20.09.1981).
<b>NUOVA ZELANDA</b> <i>(la Convenzione dell'Aja non si applica a Tokelau)</i>	<i>Apostille</i> (dal 22.11.2001)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=336">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=336</a>	=====
<b>OMAN</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.01.2012)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=904">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=904</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>PAESI BASSI</b> <i>(la Convenzione dell'Aja si applica anche a: ARUBA, BONAIRE, CURAÇAO, SABA, SINT EUSTATIUS, SINT MAARTEN)</i>	nessuna (dal 01.05.1981, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 08.10.1965)	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 08.10.1965)	nessuna (dal 10.10.1970, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=335">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=335</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Convenzione di Atene del 15 settembre 1977</a> (dal 01.05.1981; l'esenzione si estende ugualmente alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 26.04.1987: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla <a href="#">Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956</a> , dal 15.03.1958), non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 10.10.1970). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>PANAMA</b>	<i>Apostille</i> (dal 04.08.1991)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=338">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=338</a>	=====
<b>PARAGUAY</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.08.2014)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=970">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=970</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>PERÙ</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.09.2010)	<i>Apostille</i> (dal 30.09.2010)  (vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=847">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=847</a>	Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana (Circolare del Ministero dell'interno n. 2047 del 25 febbraio 2015), ma dovrà avere la legalizzazione prefettizia.
<b>POLONIA</b>	nessuna (dal 01.06.2003, vedere NOTE)	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 14.08.2005)	nessuna (dal 12.04.1995, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=650">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=650</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Convenzione di Atene del 15 settembre 1977</a> (dal 01.06.2003; l'esenzione si estende ugualmente alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 01.11.2003), non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 12.04.1995). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>PORTOGALLO</b> <i>(la Convenzione dell'Aja si estende all'intero territorio portoghese)</i>	nessuna (dal 01.02.1985, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 04.02.1969)	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 04.02.1969)	nessuna (dal 14.03.1983, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=339">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=339</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Convenzione di Atene del 15 settembre 1977</a> (dal 01.02.1985; l'esenzione si estende ugualmente alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 30.07.1983: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla <a href="#">Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956</a> , dal 27.02.1982), non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 14.03.1983). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>REPUBBLICA CECA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 16.03.1999)		nessuna (dal 25.09.1998, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=317">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=317</a>	Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 25.09.1998). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione. La Convenzione Italia-Cecoslovacchia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 6 dicembre 1985 è applicabile solo in materia giudiziaria e dunque non in questi casi.
<b>REPUBBLICA DOMINICANA</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.08.2009)	<i>Apostille</i> (dal 30.08.2009) (vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=810">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=810</a>	Il certificato penale può essere rilasciato anche dal Consolato Generale della Repubblica Dominicana in Genova, contestualmente in lingua italiana e spagnola (Circolare del Ministero dell'interno n. 7506 dell'11 settembre 2017), ma dovrà avere la legalizzazione prefettizia. Tale facoltà di rilascio dovrebbe progressivamente essere estesa agli altri Consolati della Repubblica Dominicana in Italia.

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>ROMANIA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 16.03.2001)		nessuna (dal 03.04.2012, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=340">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=340</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 05.06.2013), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione (si consiglia di consultare <a href="#">l'apposita guida</a> ). Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 03.04.2012). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione. Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, contestualmente in lingua italiana e romena (Circolare del Ministero dell'interno n. 10756 del 15 novembre 2016), ed è esente dalla legalizzazione prefettizia.
<b>RUSSIA (o FEDERAZIONE RUSSA)</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.05.1992)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=341">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=341</a>	=====
<b>SAINT KITTS E NEVIS (o SAINT CRISTOPHER E NEVIS)</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.12.1994)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=377">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=377</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>			
<b>SAINT VINCENT E GRENADINE</b>	<i>Apostille</i> (dal 27.10.1979)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=379">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=379</a>	=====
<b>SAMOA</b>	<i>Apostille</i> (dal 13.09.1999)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=380">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=380</a>	=====
<b>SAN MARINO</b>	nessuna (dal 05.02.1983, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 13.02.1995)	<i>Apostille</i> (dal 13.02.1995)	Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=381">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=381</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939</a> (dal 05.02.1983).	
<b>SANTA LUCIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.07.2002)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=378">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=378</a>	=====
<b>SÃO TOMÉ E PRINCIPE</b>	<i>Apostille</i> (dal 13.09.2008)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=747">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=747</a>	=====
<b>SERBIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 27.04.1992) (vedere NOTE)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=342">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=342</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 27.04.1992), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.
<b>SEYCHELLES</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.03.1979)			Legalizzazione prefettura <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=382">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=382</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>SLOVACCHIA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 18.02.2002)		nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=343">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=343</a>	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione. La Convenzione Italia-Cecoslovacchia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 6 dicembre 1985 è applicabile solo in materia giudiziaria e dunque non in questi casi.
<b>SLOVENIA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 25.06.1991)		nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=344">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=344</a>	Se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 31.12.1992), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>SPAGNA</b>	nessuna (dal 01.05.1981, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 25.09.1978)	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 25.09.1978)	nessuna (dal 11.09.1982, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=346">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=346</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Convenzione di Atene del 15 settembre 1977</a> (dal 01.05.1981; l'esenzione si estende ugualmente alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 30.07.1983), non serve neanche la traduzione. Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio anche per <a href="#">Accordo Italia-Spagna del 10 ottobre 1983</a> (dal 01.08.1986). Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 11.09.1982). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>STATI UNITI D'AMERICA</b>	<i>Apostille</i> (dal 15.10.1981)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=353">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=353</a>	=====
<b>SUD AFRICA</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.04.1995)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=345">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=345</a>	=====
<b>SURINAME</b>	<i>Apostille</i> (dal 25.11.1975)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=347">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=347</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>SVEZIA</b>	nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 01.05.1999)		nessuna (dal 28.12.1973, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=348">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=348</a>	Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 28.12.1973). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
<b>SVIZZERA</b>	nessuna (dal 01.10.1968, vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (dal 11.03.1973)	nessuna (dal 20.11.1970, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=349">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=349</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Accordo Italia-Svizzera del 16 novembre 1966</a> (dal 01.10.1968); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 18.04.1990: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla <a href="#">Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956</a> , dal 13.11.1958), non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 20.11.1970).
<b>TAGIKISTAN</b>	<i>Apostille</i> (dal 31.10.2015)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1014">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1014</a>	=====
<b>TONGA</b>	<i>Apostille</i> (dal 04.06.1970)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=384">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=384</a>	=====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
<b>TRINIDAD E TOBAGO</b>	<i>Apostille</i> (dal 14.07.2000)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=385">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=385</a> =====
<b>TUNISIA</b>	<i>Apostille</i> (dal 30.03.2018)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1115">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1115</a> =====
<b>TURCHIA</b>	nessuna (dal 01.08.1987, vedere NOTE)  <i>Apostille</i> (dal 29.09.1985)	<i>Apostille</i> (dal 29.09.1985)	nessuna (dal 23.09.1987, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=350">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=350</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per <a href="#">Convenzione di Atene del 15 settembre 1977</a> (dal 01.08.1987; l'esenzione si estende ugualmente alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata); se per l'estratto di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della <a href="#">Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976</a> (dal 30.06.1985: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla <a href="#">Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956</a> , dal 16.07.1958), non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per <a href="#">Convenzione di Londra del 7 giugno 1968</a> (dal 23.09.1987).
<b>UCRAINA</b>	<i>Apostille</i> (dal 22.12.2003)			Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=351">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=351</a> =====

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE  (Le denominazioni dei certificati dipendono dalle norme degli Stati di formazione. Per le formalità previste prima dell'entrata in vigore della <a href="#">Convenzione dell'Aja</a> o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, cfr. punto 1 della NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)
	CERTIFICATI (O ESTRATTI) DI NASCITA E MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI <sup>1</sup>		
UNGHERIA	nessuna (dal 13.03.1981, vedere NOTE) <i>Apostille</i> (dal 18.01.1973)		nessuna (dal 16.02.2019, vedere NOTE)	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=324">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=324</a>	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio e dei certificati penali per <a href="#">Convenzione Italia-Ungheria del 26 maggio 1977</a> (dal 13.03.1981). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> dei documenti pubblici previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del <a href="#">Regolamento (UE) 2016/1191</a> <sup>4</sup> (dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento <sup>5</sup> , non serve neanche la traduzione.
URUGUAY	<i>Apostille</i> (dal 14.10.2012)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=932">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=932</a>	=====
UZBEKISTAN	<i>Apostille</i> (dal 15.04.2012)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=909">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=909</a>	=====
VANUATU	<i>Apostille</i> (dal 30.07.1980)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=765">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=765</a>	=====
VENEZUELA	<i>Apostille</i> (dal 16.03.1999)		Legalizzazione prefettizia <sup>3</sup>	<a href="http://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=354">www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=354</a>	=====

## NOTA ESPLICATIVA

1. Le date indicate nella tabella riportata sopra indicano la vigenza per l'applicazione dei vari accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie per ogni Stato: nel caso della Convenzione dell'Aja, la vigenza si applica con riferimento alla data di rilascio dell'*Apostille*, mentre, nel caso di esenzioni da ogni forma di legalizzazione o *Apostille*, la vigenza si applica con riferimento alla data di formazione degli atti e documenti.

È sottointeso che, nel periodo precedente alla vigenza della Convenzione dell'Aja o di accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie che esentino anche dall'*Apostille*, per gli atti e documenti formati in uno Stato estero era necessaria la legalizzazione diplomatica o consolare<sup>2</sup>; è altresì sottointeso che, nel periodo precedente alla vigenza di accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie che esentino dalla legalizzazione prefettizia<sup>3</sup>, per le attestazioni consolari<sup>1</sup> era necessaria quest'ultima.

Deve comunque ammettersi la validità degli atti e documenti formati in uno Stato estero che presentino la legalizzazione diplomatica o consolare<sup>2</sup> anche quando sarebbe stata possibile l'apposizione dell'*Apostille* (mentre ovviamente non è vero il contrario): in ogni caso, né la legalizzazione diplomatica o consolare<sup>2</sup> né l'*Apostille* inficiano la validità degli atti e documenti che sarebbero stati esenti da entrambe; deve altresì ammettersi la validità delle attestazioni consolari<sup>1</sup> che presentino la legalizzazione prefettizia<sup>3</sup> anche quando ne sarebbero stati esenti.

Per le dichiarazioni di applicazione territoriale ed altre comunicazioni emesse dagli Stati con riguardo ai vari accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie, è sempre necessario compiere una verifica nei siti ufficiali dei vari enti nazionali o sovranazionali preposti all'applicazione dei singoli atti.

2. L'*Apostille* è una speciale attestazione, prevista dalla [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#), che può essere apposta sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altro ancora, purché esista una congiunzione materiale fra l'atto e la relativa *Apostille* (o la stessa venga apposta in forma elettronica: c.d. e-*Apostille* o e-APP): essa garantisce l'autenticità di un atto pubblico ed elimina la necessità della legalizzazione diplomatica o consolare<sup>2</sup>; ogni Stato aderente alla Convenzione designa le autorità preposte al suo rilascio (linkate nella tabella riportata sopra). Tutte le informazioni sull'*Apostille* (comprese le date di adesione alla Convenzione dei vari Stati), si trovano nell'*Apostille Section* del sito internet della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale (HCCH), all'indirizzo <https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille>.

3. Gli atti e documenti possono essere accettati anche se rilasciati da Stati non più esistenti: ad esempio l'U.R.S.S. = Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (C.C.C.P. = *Союз Советских Социалистических Республик*, traslitterato in S.S.S.R. = *Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik*) oppure la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (*Социјалистичка Федеративна Република Југославија*, traslitterato in *Sotsialistichka Federativna Republika Jugoslavia*); possono essere accettati anche se rilasciati da Stati con una denominazione diversa da quella attuale: ad esempio la Romania, dapprima denominata *Regatul României*, successivamente *Republica Populară Română*, *Republica Socialistă România* e attualmente *România*.  
In tutti i casi, gli atti e documenti devono essere debitamente legalizzati o *apostillati*, salvi i casi di esenzione segnalati nella tabella riportata sopra.
4. **Gli atti e documenti devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana** (a meno che non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)<sup>5</sup> o per l'estratto di nascita o di matrimonio non vengano utilizzati i modelli plurilingue della [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#)), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo della procedura):
- all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti, senza ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati non compresi nella tabella riportata sopra);
  - nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere *apostillate* dalle autorità competenti (linkate nella tabella riportata sopra), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria, o non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, comma 2 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)<sup>6</sup> (e fatto salvo quanto previsto dalla [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#), alla quale si fa rinvio);
  - in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti, che possono essere individuate tramite gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo [www.esteri.it/mae/it/servizi/impreserappresentanze-straniere](http://www.esteri.it/mae/it/servizi/impreserappresentanze-straniere) (in questo caso, le firme dei funzionari consolari esteri devono avere la legalizzazione prefettizia<sup>3</sup>, salvi i casi di esenzione segnalati nella tabella riportata sopra);
  - in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine dell'atto o documento e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace (è bene comunque informarsi preventivamente nella cancelleria interessata sugli eventuali requisiti locali per il traduttore e le forme della traduzione), senza ulteriori adempimenti;

- e. in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine dell'atto o documento e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal notaio, senza ulteriori adempimenti;
- f. per i soli atti dello stato civile da trascrivere nei Comuni italiani, il giuramento del traduttore può essere ricevuto direttamente dall'ufficiale dello stato civile;

**N.B. – negli ultimi tre casi visti sopra, è necessaria la terzietà del traduttore, che non può dunque essere la stessa persona (o una delle persone) menzionata nel documento da tradurre.**

Maggiori informazioni si trovano nella [guida alle traduzioni](#), predisposta allo scopo.

- 5. Mentre il certificato penale (comunque denominato) non può essere stato formato in data anteriore a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda di cittadinanza, gli atti e documenti attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni possono essere stati rilasciati in qualsiasi data: alcuni esempi sono i certificati di nascita o di morte, il certificato di matrimonio o la sentenza di divorzio (questi ultimi due solo se utilizzati per collegare i cognomi prima e dopo il matrimonio o il divorzio).
- 6. Alcuni Stati permettono il rilascio dei certificati o estratti di stato civile (tipicamente nascita, matrimonio e morte) e/o il rilascio del certificato penale (comunque denominato) da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia; questi possono essere accettati solo per gli Stati segnalati con circolari del Ministero dell'interno, indicati nella colonna di destra sulla tabella riportata sopra: in tal caso, i documenti suddetti devono avere la legalizzazione prefettizia<sup>3</sup>, salvi i casi di esenzione segnalati nella tabella riportata sopra. Mentre i certificati o estratti di stato civile da presentare successivamente in Comune per la trascrizione devono avere **sempre** la traduzione in italiano, con le modalità di cui sopra (a meno che non siano redatti sul modello plurilingue della [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#) o non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)<sup>5</sup>), i certificati penali devono averla **solo** se non redatti direttamente in italiano (non importa se accompagnato o meno dalla lingua originale).
- 7. I certificati di stato civile che indicano anche il cognome dei genitori sono consigliabili soprattutto se il cognome del/della richiedente sia stato cambiato dopo la nascita (ciò vale in genere in caso di riconoscimento paterno tardivo o per le donne che hanno assunto il cognome del marito): infatti tali certificati permettono di collegare il cognome di nascita con quello attuale (purché ovviamente li riportino entrambi, in qualunque loro parte comprese le annotazioni). È questo ad esempio il caso dell'estratto di nascita (purché correttamente compilato) sul modello plurilingue della [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#) (che, come detto, evita anche la traduzione) o del [Certifikate lindje albanese in 7 lingue](#).

8. Tutti i certificati esteri devono essere presentati in originale al momento della convocazione nella Prefettura-U.T.G. (a meno che non si ricada nei casi previsti dall'art. 5 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)<sup>7</sup>): in tale sede, l'addetto al ricevimento del pubblico può restituire i certificati di stato civile provenienti dall'estero, trattenendone una copia; a seconda delle circostanze, può decidere di restituire anche la residua certificazione estera.
- In tal caso, non essendo possibile effettuare la copia di una copia, deve assolutamente essere esibito l'originale della documentazione estera e non una copia, anche se dichiarata conforme all'originale: le *Apostille* (se necessarie) devono dunque essere apposte sull'originale e materialmente congiunte con esso (fatto salvo il caso delle citate e-Apostille, per le quali si fa rinvio all'*Apostille Section* dell'HCCH, menzionata al punto 2).

***N.B. – Poiché questa guida, seppure rivolta principalmente alle procedure documentali per la richiesta della cittadinanza italiana, può comunque risultare utile a fini orientativi anche per altre tipologie di documentazione e per l'utilizzo all'estero di atti e documenti italiani, si riportano di seguito alcuni consigli utili al di fuori delle procedure previste per la richiesta della cittadinanza, che sono invece descritte nei punti visti sopra.***

9. Sono esenti da legalizzazione e *Apostille* gli atti e documenti pubblici formati in Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977), con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nella tabella riportata sopra.

Sono esenti da legalizzazione (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nella tabella riportata sopra.

Sono esenti da legalizzazione e *Apostille* gli atti e documenti pubblici formati in Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia (ovvero gli Stati membri dell'UE che non aderiscono alle predette convenzioni di Bruxelles, Roma e Budapest), solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2, del

[Regolamento \(UE\) 2016/1191<sup>4</sup>](#) e rilasciati a decorrere dal 16.02.2019 (fatte salve altre convenzioni internazionali o normative comunitarie).

Per un approfondimento, è possibile consultare una [guida sull'argomento](#).

Sono esenti da legalizzazione (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Bulgaria, Croazia, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (ovvero gli Stati membri dell'UE che non aderiscono alle predette convenzioni di Londra e Bruxelles), solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2, del [Regolamento \(UE\) 2016/1191<sup>4</sup>](#) e rilasciati a decorrere dal 16.02.2019 (fatte salve altre convenzioni internazionali o normative comunitarie).

Per un approfondimento, è possibile consultare una [guida sull'argomento](#).

10. Talvolta un certificato estero, secondo la normativa dello Stato dal quale proviene, viene rilasciato una sola volta, oppure può essere molto difficile ottenerne un duplicato (due esempi noti sono i certificati di nascita nell'ex U.R.S.S. e in Romania, ma ce ne sono altri); in questo caso, è ammessa la possibilità di presentare alla Pubblica Amministrazione italiana una copia conforme all'originale (chiamata anche copia autentica), che può essere fatta in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo della procedura), mostrando sempre l'originale:
  - a. all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti (anche contestualmente alla legalizzazione diplomatica o consolare<sup>2</sup>, se richiesta), senza ulteriori adempimenti;
  - b. nello Stato di provenienza, dai notai o funzionari preposti secondo le norme locali (anche contestualmente alla traduzione, se autenticata da essi): in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere *apostillate* dalle autorità competenti (linkate nella tabella riportata sopra), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria, o non si ricada nei casi previsti dall'art. 5 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191<sup>7</sup>](#);
  - c. in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti (anche contestualmente alla traduzione, se autenticata da essi), che possono essere individuate tramite gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo [www.esteri.it/mae/it/servizi/impreserappresentanze-straniere](http://www.esteri.it/mae/it/servizi/impreserappresentanze-straniere) (in questo caso, le firme dei funzionari consolari esteri devono avere la legalizzazione prefettizia<sup>3</sup>, salvi i casi di esenzione segnalati nella tabella riportata sopra);

d. in Italia, in qualunque Comune, da qualunque notaio o direttamente dalla Pubblica Amministrazione ricevente (in quest'ultimo caso, non è dovuta l'imposta di bollo), senza ulteriori adempimenti.

11. Si deve fare infine attenzione circa un punto molto importante, per quanto riguarda le *Apostille* (se necessarie): gli atti e documenti devono essere *apostillati in originale*, ovvero prima che ne venga eventualmente fatta la copia conforme: ciò vuol dire che l'eventuale copia conforme dovrà comprendere anche la copia dell'*Apostille* relativa agli atti e documenti originali; come detto sopra, se la copia conforme viene eseguita nello Stato di provenienza, dai notai o funzionari preposti secondo le norme locali, anche le firme di chi autentica la copia devono essere *apostillate*, con la conseguenza che dovranno essere presenti due *Apostille* (la copia di quella relativa all'atto o documento originale e l'originale di quella relativa all'autentica di copia).

La traduzione può invece essere eseguita (con le modalità sopra descritte) indifferentemente dopo o contestualmente alla copia conforme (e dovrà comprendere anche la dichiarazione di conformità della copia), ma sempre dopo che l'atto o documento originale sia stato *apostillato* (è consigliabile tradurre anche l'*Apostille*, qualora non sia scritta interamente in caratteri latini).

Come esempio per chiarire questo concetto, si supponga di dover presentare un certificato di nascita per un cittadino russo: come detto sopra, si potrà utilizzare sia il modello attuale della Federazione Russa che quello in uso all'epoca dell'U.R.S.S. (si trattava di un cartoncino con la copertina di colore verde); in entrambi i casi, il certificato dovrà essere *apostillato* (e sarà la prima *Apostille*) dal competente Registro dello Stato Civile (noto con la sigla [ЗАГС](#) = *Зáписеѣ́ Актоѣ́ Граждáнского́ Состоя́ния*, traslitterato in ZAGS = *Zapisey Aktov Grazhdanskogo Sostoyaniya*). A questo punto, si potrà far eseguire una copia conforme (che comprenderà anche la copia della prima *Apostille*) da un notaio russo, che potrà contestualmente anche autenticare la firma del traduttore verso l'italiano; la firma del notaio dovrà infine essere *apostillata* (e sarà la seconda *Apostille*) dal Ministero della Giustizia ([Министерство Юстиции](#), traslitterato in *Ministerstvo Yustitsii*): non basterà quindi una sola *Apostille*, ma dovranno essercene due, la prima in copia e la seconda in originale.

#### Note

<sup>1</sup> Si tratta degli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari estere.

<sup>2</sup> Si tratta della legalizzazione di competenza della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero competente per lo Stato di formazione, che può essere individuata tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo [www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica](http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica).

<sup>3</sup> Si tratta della legalizzazione di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (nella Regione autonoma Valle d'Aosta la competenza è della Presidenza della Regione, nelle Province autonome di Trento e Bolzano è del Commissariato di Governo); non è richiesta per gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. Sono inoltre esenti dalla legalizzazione prefettizia gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Bulgaria, Croazia, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2, del Regolamento 2016/1191 (o da altre convenzioni internazionali o normative comunitarie) e rilasciati a decorrere dal 16.02.2019.

<sup>4</sup> L'art. 2, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/1191, ne prevede l'applicazione ai documenti pubblici finalizzati all'accertamento dei seguenti fatti:

- a) nascita;
- b) esistenza in vita;
- c) decesso;
- d) nome;
- e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- i) filiazione;
- j) adozione;
- k) domicilio e/o residenza;
- l) cittadinanza;
- m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

L'art. 2, comma 2, ne prevede l'applicazione ai documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza.

<sup>5</sup> Secondo l'art. 6, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/1191, lo Stato membro in cui viene presentato il documento pubblico non può esigere la traduzione se lo stesso è redatto in una delle sue lingue ufficiali o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata (lett. a); inoltre, la traduzione non può essere richiesta se il documento pubblico è accompagnato da un modulo standard multilingue, a patto che l'autorità alla quale viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento (lett. b).

<sup>6</sup> Secondo l'art. 6, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/1191, la traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto dello Stato membro dove è stata effettuata è accettata in tutti gli Stati membri.

<sup>7</sup> Secondo l'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/1191, gli Stati membri possono richiedere la presentazione di un documento pubblico originale, ma

non anche contemporaneamente di una sua copia autentica (comma 1); inoltre, se uno Stato membro accetta la presentazione di una copia autentica al posto del documento originale, deve accettare anche una copia autentica fatta in un altro Stato membro (comma 2).